



li, 15.01.2018

## DECRETO nr. 04/2018

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DEI POTERI SOSTITUTIVI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 241/90, COSÌ COME RIFORMULATO DALL'ART. 1 DEL D.L. 5/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 04.04.2012 N. 35.

### IL SINDACO

VISTO l'art. 1 del D.L. 5/2012, convertito nella legge 4/4/2012, n. 35, che ha introdotto la nuova formulazione dei commi da 8 a 9-quinques dell'art. 2 della L. 241/90 che di seguito si riporta:

«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinques. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.»

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica 10/05/2012 nr.4;

VISTO il decreto nr. 15 in data 01.12.2017 del Sindaco del Comune di Gorgonzola con il quale il dr. Salvatore Ferlisi è stato nominato segretario comunale titolare della sede di segreteria generale convenzionata tra i Comuni di Gorgonzola, Triuggio e Verano Brianza;

VISTO il D.L.vo nr. 267/2000;



## DECRETA

1. Di attribuire, per le ragioni espresse in premessa, al dr. Salvatore Ferlisi, Segretario Comunale dell'Ente, i poteri sostitutivi di cui all'art. 2 della legge 07.08.1990, n. 241, così come riformulato dall'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito nella legge 01.04.2012 n. 35.
2. Di rendere nota l'attribuzione dei poteri sostitutivi al dr. Ferlisi tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo.
3. Di comunicare quanto previsto nel presente decreto ai responsabili di settore.

IL SINDACO

Massimiliano Chiolo

